

**SUNTO DEL RICORSO**

Con il ricorso introduttivo, proposto innanzi al TAR Lazio, Roma (R.G. n. 9420/2021 – Sez. II ter), contro l'**Agenzia delle Entrate** ed Altri, il **dott. Stefano Gargagliano** (nato a Palermo l'11.03.1978 ed ivi residente in via Notarbartolo n. 31, Cod. Fisc. GRGSFN78C11G273R), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Ornella Sarcuto (SRCRL78D48A089V), con studio in Palermo, via G. Abela n. 10, presso cui è elettivamente domiciliato al domicilio digitale, risultante dai registri di giustizia, Pec ornella.sarcuto@legalmail.it. (fax 091748299), ha chiesto l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

1°) provvedimento prot. n. 0173327.30-06-2021 -U, con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato *“la graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami) riportata nell'allegato A”* ed ha dichiarato vincitori i candidati elencati nell'allegato B; nonché della predetta graduatoria di merito di cui allegato A nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al 197° posto con un punteggio complessivo di 73,07 e dell'elenco dei vincitori di cui all'allegato B;

2°) provvedimento, prot. n. 0198385 del 22 luglio 2021, con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria definitiva della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (approvata con atto n. 173327/2021); nonché della graduatoria di merito riportata nell'allegato A e dell'elenco dei vincitori elencati nell'allegato B, modificati e facenti parte integrante dell'atto di rettifica, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al 197° posto con un punteggio complessivo di 73,07;

3°) verbale della Commissione n. 2 del 10 febbraio 2016 e dell'allegato 1 al predetto verbale, con i quali sono stati individuati *“i criteri di valutazione dei titoli (all. 1) ai sensi del punto 7 del bando di concorso”*, ove interpretati: a) nel senso di ritenere che il diploma di specializzazione per le professioni legali costituisca, per i dipendenti di ruolo con almeno tre anni di servizio, requisito di accesso non valutabile quale titolo accademico e di studio; b) nel senso di ritenere non valutabili tra gli incarichi di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del bando le docenze in materie giuridiche presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, ovvero di ritenerle valutabili soltanto se pertinenti e rilevanti;

4°) allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016, ove interpretato: a) nel senso di ritenere che il diploma di specializzazione per le professioni legali costituisca, per i dipendenti di ruolo con almeno

tre anni di servizio, requisito di accesso non valutabile quale titolo accademico e di studio; b) nel senso di ritenere non valutabili tra gli incarichi di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del bando le docenze in materie giuridiche presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, ovvero di ritenerle valutabili soltanto se pertinenti e rilevanti;

5°) verbale n. 32 della seduta del 23 maggio 2016 nel corso della quale la II sottocommissione ha proceduto alla valutazione dei titoli del ricorrente ed ha redatto la scheda di valutazione dello stesso attribuendogli soltanto punti 0,5; nonché della relativa scheda di valutazione;

6°) ove occorra, nota del 4 giugno 2021, inviata a mezzo pec, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al ricorrente che la "Commissione, nel verbale conclusivo del 26 maggio 2021, ha deciso ... di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio";

7°) ove occorra, verbale della seduta del 26 maggio 2021, non conosciuto, nel corso della quale la Commissione ha deliberato "*di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio*".

8°) ove occorra degli artt. 2 e 7 del bando, qualora interpretati nel senso di ritenere che il diploma di specializzazione per le professioni legali costituisca, per i dipendenti di ruolo con almeno tre anni di servizio, requisito di accesso non valutabile quale titolo accademico e di studio.

\*\*\*

Il dott. Stefano Gargagliano ha partecipato al concorso pubblico indetto dall'Agenzia delle Entrate, con bando n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, "*a centosettantacinque posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate*".

In data 2 luglio 2021, sulla G.U. n. 52 – 4° Serie Speciale- Concorsi ed Esami, veniva data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, sul sito internet dell'Agenzia, della graduatoria di merito e dell'elenco dei vincitori. Nella predetta graduatoria il dott. Gargagliano risulta collocato al 197° posto con punti 73,07. Pertanto idoneo, ma non vincitore.

Dall'esame della documentazione, rilasciata in sede di accesso, sono emerse evidenti illegittimità nella fase di valutazione dei titoli del ricorrente e nell'attribuzione dei relativi punteggi.

Pertanto, il dott. Gargagliano ha impugnato la graduatoria, nonché i verbali e gli ulteriori atti sopra indicati, chiedendone al Tribunale di ritenerli illegittimi ed annullarli per i motivi che di seguito sinteticamente si riportano:

**1°) Violazione degli artt. 2 e 7 del bando; dei criteri stabiliti dalla Commissione nell'allegato 1 al verbale n. 2 del 10 febbraio 2016; dei chiarimenti forniti dalla Commissione nell'allegato al**

**verbale n. 39 del 10 maggio 2016; dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo del difetto di motivazione e difetto d'istruttoria. Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento.**

Con tale censura, il dott. Gargagliano lamenta la mancata attribuzione del punteggio spettantategli per essere in possesso del Diploma biennale di specializzazione per le professioni legali, titolo dallo stesso indicato (al n. 2 allegato B "*Elenco titoli*") tra i "*Titoli accademici e di studio*".

In particolare, deduce l'illegittimità della valutazione effettuata dalla Commissione che ha ritenuto tale diploma non valutabile in quanto "*utilizzato come requisito di accesso*".

Infatti, siffatta valutazione risulta contrastante con gli artt. 2 e 7 del bando, nonché con i criteri individuati dalla Commissione che non contengono alcun divieto di utilizzare il diploma di specializzazione sia per ridurre l'anzianità di servizio necessaria per la partecipazione sia come "*Titolo accademico e di studio*" valutabile ai sensi dell'art. 7 comma 2 del bando.

Non solo. E' stata altresì dedotta la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ai quali, a differenza del ricorrente, come è stato documentalmente dimostrato, pur avendo la medesima anzianità di servizio, il diploma di specializzazione (utilizzato ai fini della riduzione del periodo di servizio) è stato valutato tra i titoli accademici con l'attribuzione di 1 punto.

**2°) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del bando; dei criteri stabiliti dalla Commissione nell'allegato 1 al verbale n. 2 del 10 febbraio 2016; dei chiarimenti forniti dalla Commissione nell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016; dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo del difetto di motivazione e difetto d'istruttoria. Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità manifesta e contraddittorietà.**

Con tale motivo è stata dedotta l'illegittimità dell'operato della Commissione per la mancata attribuzione dei punteggi relativi agli incarichi di docenza esterna (n. 18), in materie giuridiche, svolti dal ricorrente presso scuole secondarie superiori pubbliche, che avrebbero dovuti essere valutati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c, del bando, tra gli "*Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili*".

Al riguardo, non solo si rappresenta che tali docenze erano pertinenti e rilevanti, ma anche che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, "*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative*". Pertanto, considerato che tutte le docenze elencate dal ricorrente sono state conferite da

scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado, la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli 0,05 per ciascuna giornata di docenza.

In subordine, laddove dovesse ritenersi che la mancata valutazione di tali docenze si giustifichi alla luce dei criteri di pertinenza e rilevanza come individuati dalla Commissione nell'allegato 1 al verbale del 10 febbraio 2016 e con i chiarimenti di cui all'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016, si deduce l'illegittimità di tali criteri e chiarimenti per contrasto con l'art. 7, comma 2, del bando nonché per illogicità ed arbitrarietà.

Infatti, il bando, a differenza di altre categorie di titoli, relativamente agli incarichi di cui al richiamato art. 7, comma 2, lett. c), non contiene alcuna specificazione in ordine all'attinenza "*alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia*".

**3°) Violazione degli artt. 2 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per errore nei presupposti ed ingiustizia manifesta.**

Tale censura concerne la nota del 4 giugno 2021, inviata a mezzo pec, con cui l'Agenzia delle Entrate, Ufficio selezione del personale, riscontrando l'istanza di autotutela formulata dal ricorrente, gli ha comunicato che la Commissione, nel verbale conclusivo del 26 maggio 2021, ha deciso quanto segue: "*tenuto conto che la fase di valutazione dei titoli è una fase della procedura concorsuale conclusa prima dell'avvio della prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio, la Commissione delibera di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio assegnato ai titoli*".

Tale diniego risulta illegittimo, in quanto la circostanza che la fase di valutazione dei titoli preceda la prova di verifica dei requisiti non preclude all'amministrazione di intervenire in autotutela. Peraltro, siffatta motivazione risulta palesemente illogico posto che, nel caso in esame, tra la valutazione dei titoli del ricorrente (23 maggio 2016) e la prova orale sono trascorsi quasi cinque anni. Sicché, ragioni di giustizia ed equità imponevano all'amministrazione di provvedere su tale istanza.

Firmato  
digitalmente da  
**ORNELLA  
SARCUTO**

CN = SARCUTO  
ORNELLA  
C = IT